

(N. 1248)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità temporanea a favore degli assicurati per la tubercolosi con carico di famiglia (articolo 68 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636), il cui godimento è stabilito per il periodo massimo di due anni dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, può essere prorogata, in caso di grave bisogno ed a domanda degli interessati, oltre detto termine e sino a tutta la durata del ricovero, con deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione tubercolosi, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento approvato con regio-decreto 7 giugno 1928 n. 1343.

Di tale facoltà si è avvalso normalmente l'Istituto nazionale della previdenza sociale, consentendo in tal modo, ai lavoratori t.b.c. ricoverati, di godere, per tutta la durata della

degenza, della indennità temporanea ed anche del relativo assegno integrativo (articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866), che segue la sorte della indennità base.

Al contrario, per difetto di apposite norme, nessuna proroga è possibile concedere al godimento dell'assegno speciale di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 776, disposto anch'esso per la durata massima di due anni, cui hanno diritto gli assicurati per la tubercolosi non aventi persone di famiglia a carico.

È inoltre da rilevarsi che l'assegno integrativo giornaliero di lire 5 per ogni figlio a carico (disposto dall'articolo 1, secondo comma, del ripetuto decreto legislativo luogotenenziale n. 776, a favore degli assicurati con carico di famiglia), aumentato a lire 8 con il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 372,

non ha più subito da quella data alcun aumento, mentre l'assegno integrativo giornaliero per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità di disoccupazione, inizialmente fissato in lire 5 (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579) ed elevato poi a lire 32 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, è stato successivamente portato a lire 60 dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le diversità di trattamento assicurativo sopra descritte sono state oggetto di forti lagnanze da parte dei lavoratori assicurati per la t.b.c., i quali hanno insistentemente invocato opportuni provvedimenti diretti a correggere ed eliminare le sperequazioni attualmente esistenti.

Allo scopo pertanto di venire incontro nei modi possibili alle richieste, invero non infondate, dei lavoratori tubercolotici, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge.

L'articolo 1 di esso stabilisce che il periodo massimo di corresponsione dell'assegno speciale, a favore degli assicurati per la t.b.c. non aventi persone di famiglia a carico, può essere prorogato oltre i due anni stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e fino a tutta la durata del ricovero, a somiglianza della indennità temporanea, cui hanno diritto gli assicurati con carico di famiglia e con le norme vigenti per la proroga di quest'ultima oltre il detto termine.

Con tale disposizione resta parificata la posizione delle due diverse categorie di lavoratori t.b.c. nei riguardi della durata delle rispettive prestazioni economiche.

Con l'articolo 2, poi, si provvede ad apportare un adeguato aumento all'assegno integrativo per i figli a carico, elevandone l'importo a lire 30 giornaliero.

Per quanto concerne i nuovi oneri che deriveranno dalla corresponsione delle maggiori prestazioni assicurative disposte con l'unito schema di disegno di legge, si prevede, come da calcoli all'uopo effettuati in via presuntiva dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che, mentre la spesa per la proroga dell'assegno speciale a favore degli assicurati senza carico di famiglia (articolo 1), si aggirerà sui 46 milioni di lire all'anno, quella relativa all'aumento di lire 30 dell'assegno integrativo giornaliero per i figli a carico degli assicurati con carico di famiglia (articolo 2) potrà raggiungere i 400 milioni annui.

È pertanto da prevedersi al riguardo una spesa complessiva che, in cifra arrotondata, potrà raggiungere i 450 milioni di lire all'anno.

Trattandosi nel caso non di oneri aventi titolo nuovo, bensì di aumento di oneri preesistenti e già posti a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali (articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776) le prestazioni economiche disposte con l'unito disegno di legge sono a carico del predetto Fondo di integrazione.

Inoltre, tenuto conto che il pagamento delle quote giornaliera della maggiorazione dell'indennità temporanea per i figli a carico degli assicurati t.b.c. (articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) stabilite in frazione di lira, richiede da parte dell'I.N.P.S. laboriosi computi aritmetici non più giustificati dall'esiguità delle quote stesse, in relazione alla attuale valore della lira, si è ritenuto necessario inserire nel disegno di legge l'articolo 3, col quale si stabilisce che il pagamento delle predette quote giornaliera è effettuato mediante arrotondamento a lira intera delle frazioni eccedenti i 50 centesimi e trascurando le altre frazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo massimo di corresponsione dell'assegno speciale a favore degli assicurati per la tubercolosi non aventi a carico persone di famiglia, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, può essere prorogato, nei casi di grave bisogno, a domanda degli interessati, fino a tutta la durata del ricovero, con la osservanza delle norme vigenti per la proroga dell'indennità temporanea prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, a favore degli assicurati con carico di famiglia.

Art. 2.

La misura dell'assegno integrativo per i figli a carico previsto dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, è aumentata a lire 30 giornaliere.

Art. 3.

Il pagamento della maggiorazione dell'indennità temporanea per ogni figlio a carico degli assicurati per la tubercolosi, di cui allo articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è eseguito arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi della misura giornaliera della maggiorazione stessa e trascurando le altre frazioni.